

1506) Volle metter fine a queste controversie il Patriarca Girolamo Querini, e ne uscì quella sua Costituzione posta di sopra al n. 1466. Il Patriarca Gio: Trivisano, eletto nel 1560, con molti decreti in varj anni emanati stabili, Chi dovesse intendersi essere del grembo: e finalmente nel suo secondo Sinodo del 1571, pag. 113, di nuovo stabili e dichiarò: I Che del gremio *vere & germane* sono quelli, i quali deputati a una Chiesa, vi servirono fedelmente per tutti gli offizj fino dalla prima età loro. II Che a tenor di altra sua Costituzione 28 Aprile, 1567, i Mansionarj riputarsi debbano del grembo di quella Chiesa ove sono istituiti, purchè per 6 anni continui abbiano e celebrato e offiziato in quella Chiesa. III Che se poi fossero sacerdoti esteri, lo debbano essere soltanto dopo l'assidua e fedel servitù di anni dieci. Tutti questi egli abilita ai Titoli delle Collegiate, e solo dei terzi dice, che l'abilitarveli sia *cum honestate conjunctum*. Aggiugne in fine, IV Che se in una Chiesa manchino idonei *de gremio*, e debbasi uno di altra Chiesa promuovere al Titolo di essa, questi sebbene non restasse eletto, non per ciò perda il gius, o come noi diciamo la figliolanza della sua Chiesa propria. Vi è un'altra Costituzione Trevisanea nei Sinodi, pag. 93, ove egli dichiara, potere e dovere i Mansionarj essere riputati del grembo, e abili al concorso de' Titoli, e dichiara insiememente, Che un Mansionario una volta ballottato a Titolo, sebbene non venga eletto, debbasi sempre riputar del grembo di quella Chiesa: e quando egli passasse Mansionario in altra Chiesa, non possa assolutamente riputarsi giammai